



ATTO N. 1929

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

del Consigliere Pace

***“CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16
OTTOBRE 2023, N. 13 (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER
L’INFANZIA FINO A SEI ANNI DI ETÀ)”***

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 19/10/2023*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 19/10/2023

Proposta di legge di iniziativa della consigliera PACE concernente: “Correzione di errore materiale. Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età)”.

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 13/2023)

1. L’articolo 27 della l.r. 13/2023 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, comma 2 e 26, comma 3, lettere a), c) e d), è istituito il “Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età” alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla l. r. 30/2005 alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 26, comma 3 concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 12 del D.lgs. 65/2017 e ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità dai Fondi della Programmazione europea o da altre assegnazioni statali.

4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all’infanzia cui all’articolo 14 e alla Commissione tecnica regionale per l’accreditamento di cui all’articolo 16, comma 6, è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.

5. Il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 23 è assicurato a decorrere dal 2023 dallo stanziamento annuale di euro 95.500,00 già previsto nel Bilancio regionale alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al bilancio di previsione 2023-2025.

7. Per gli esercizi finanziari successivi, l’entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Nell'iter di approvazione della l.r. 13/2023 (già atto n. 1741 bis) è stato sottoposto all'Aula, e da questa approvato, il testo del relativo disegno di legge contenente anche l'articolo 27 (Norma finanziaria).

Il testo dell'articolo 27 approvato dall'Aula, tuttavia, non corrisponde al testo dell'articolo 27 licenziato dalla Commissione competente poiché quello licenziato dalla Commissione aveva ad oggetto il testo contenuto nell'emendamento interamente sostitutivo, presentato dalla Giunta regionale, dell'atto originario n. 1741.

Per un mero errore materiale il testo dell'articolo 27 trasmesso all'Aula è rimasto quello corrispondente alla formulazione precedente al successivo emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1741 presentato in Commissione dalla Giunta regionale.

Il testo attualmente contenuto nell'articolo 27 della l.r. 13/2023, sottoposto all'Aula e da questa approvato, è dunque errato.

Conseguentemente è necessario correggere l'errore inserendo il testo corretto della disposizione di cui all'articolo 27 della medesima l.r. 13/2023, nonché garantire immediata vigenza alla disposizione riformulata per consentire la tempestiva adozione degli atti attuativi.

La presente proposta di legge si limita ad apportare la correzione di un mero errore materiale occorso nell'iter di approvazione della l.r. 13/2003 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.